



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi

Divisione V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse,
sezione laboratori e servizi tecnici

SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL PRODOTTO CON CODICE MAP 2A 0024 INTESTATO ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ISCRIZIONE DELLO STESSO IN TITOLO ALLA SOCIETÀ AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, “Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80, “Attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica”;

Visto il decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85, “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;



Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, “Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile”;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: “*Norme per il rilascio dell’idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all’impiego estrattivo*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*” e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpendo le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest’ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell’idoneità dei prodotti esplodenti all’impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, riguardante il riordino delle attribuzioni dei Ministeri e il mutamento di denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2024, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) alla Dott.ssa Marilena Barbaro, ammesso alla registrazione il 5 luglio 2024 n. 2544;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 17 del 12 gennaio 2024, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

Vista la richiesta effettuata da questa Amministrazione alla società AIDA Alta Energia S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 4093 del 12 gennaio 2026, di versamento del canone annuo per il 2026, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per l’iscrizione nell’Elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, dove, tra l’altro, si rammenta di: “*..verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*”;

Vista la ricevuta di versamento per l’anno 2026 del canone di iscrizione per i prodotti riconosciuti idonei all’impiego estrattivo in titolo alla Società in parola ed acquisita agli atti il 24 febbraio 2026 con nota prot. n. 41052;



Vista la nota prot. n. 92261 del 29 aprile 2026, con cui questa Amministrazione rappresenta alla società AIDA Alta Energia S.r.l. che la certificazione della valutazione della conformità (Modulo D) per il prodotto esplosivo **FUSE CAP (codice MAP 2A 0024)** risulta scaduta in data **29 aprile 2026**, invitando pertanto la stessa a trasmettere la certificazione di cui sopra, completa della lista dei prodotti a cui è riferita, entro e non oltre il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della stessa, comunicando, al contempo, alla Società in parola *“omissis..., che il decorso infruttuoso del termine assegnato comporterà l’avvio del procedimento di sospensione temporanea dell’iscrizione del succitato prodotto dall’Elenco dei prodotti esplodenti, sino alla regolarizzazione della posizione documentale”*;

Vista la nota di sollecito prot. n. 117033 del 03 giugno 2026, con cui questa Amministrazione rappresenta alla Società AIDA Alta Energia S.r.l. che: *“non avendo questa Amministrazione ricevuto nei termini stabiliti la certificazione di cui sopra comprovante la validità in corso per il prodotto sopra elencato, completa della lista dei prodotti a cui la stessa è riferita, si invita codesta Società a trasmettere la suddetta certificazione **entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo al ricevimento della presente**, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall’Elenco in oggetto tale prodotto sopra indicato intestato a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.*”;

Vista la nota prot. n. 133360 del 24 giugno 2026, con cui questa Amministrazione comunica alla Società in parola le risultanze dell'istruttoria e il conseguente imminente perfezionamento del provvedimento di sospensione temporanea dall’Elenco in oggetto del prodotto esplosivo sopra indicato ed intestato a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato;

Visto quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 6 febbraio 2018 in termini di cautele da adottare ai fini della verifica sul mantenimento della sicurezza dei prodotti iscritti in Elenco;

Ritenuto di dover provvedere alla sospensione temporanea del prodotto con **codice MAP 2A 0024** dall’iscrizione nell’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive;

Ritenuto di dover concedere un **termine fino al 31 dicembre 2026** per l’invio a questa Amministrazione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione temporanea;

Visti gli atti di Ufficio;

Considerato che l’attività istruttoria preordinata all’aggiornamento dell’«*Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive*» riveste carattere esclusivamente tecnico-amministrativo e documentale, essendo finalizzata alla verifica della completezza, regolarità e coerenza della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.M. 6 febbraio 2018, nonché della sussistenza dei titoli di conformità rilasciati dagli Organismi Notificati ai sensi della Direttiva 2014/28/UE;

Considerato che la responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, alla conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente, nonché al mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e prestazionali del prodotto stesso, permane integralmente in capo al fabbricante, all’importatore (ove applicabile) e agli Organismi Notificati coinvolti nelle procedure di valutazione della conformità;

Considerato, altresì, che l’iscrizione dei prodotti nel predetto Elenco ne attesta esclusivamente l’idoneità all’impiego specifico nelle attività estrattive e non costituisce autonoma certificazione di conformità tecnica, né sostituisce, integra o rinnova le certificazioni e i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, pubblica sicurezza e immissione sul mercato;



DECRETA

Art. 1

(Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto FUSE CAP -codice MAP 2A 0024-intestato alla società AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. tramite sospensione temporanea dell'iscrizione dello stesso in titolo alla società AIDA ALTA ENERGIA S.R.L. dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2026**, è sospeso dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, il seguente prodotto fabbricato dalla Società AUSTIN DETONATOR (Repubblica Ceca, codice Società ADC), e in titolo alla Società **AIDA ALTA ENERGIA S.R.L.** (codice società AAE) in qualità di "distributore":

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore
FUSE CAP	2A 0024	ADC			AAE

2. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa.
3. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, senza diverse specifiche comunicazioni di cui al comma 2 da parte della Società titolare, il prodotto in parola è cancellato dall'*Elenco* tra quelli iscritti in titolo alla Società **AIDA ALTA ENERGIA S.R.L.**

Art. 2

(Obblighi di pubblicazione e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il testo integrale del provvedimento è reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'area dedicata alla sicurezza mineraria, al seguente indirizzo web: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 assolve agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le forme di notifica diretta alla Società interessata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Termini e modalità di ricorso)

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza del medesimo.

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandra FAGIANI)